



Roma: 1 marzo

1994

*Ministero del Tesoro*  
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA

*Alli* REVISORI E SINDACI DELLA  
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
LORO SEDI

*Divisione* ..... 3<sup>a</sup> .....  
*Prot. N.º* 108152 *Allegati* .....

*Risposta a nota del* .....

OGGETTO : Assenze per l'espletamento di incarichi di revisore  
dei conti e di sindaco.

Dall'esame dei prospetti contenenti i dati relativi alle assenze dagli uffici per assolvere incarichi di sindaco o revisore dei conti, sono emersi casi anomali sia nella durata che nella frequenza di tali assenze.

Si hanno notizie, inoltre, sul sempre più accentuato ricorso all'uso del mezzo aereo.

Al fine di contenere in limiti accettabili dette assenze, a parziale modifica delle disposizioni impartite con la circolare n. 48 del 1° luglio 1971, ribadite nella circolare n. 80 del 31.12.1992 riguardante gli Istituti scolastici, circa il limite massimo di 48 ore, elevato a 72 nel caso in cui le missioni siano svolte in località distanti oltre 400 Km. dalla sede di servizio, si fa presente che in caso di utilizzo del mezzo aereo, la durata della missione non potrà comunque superare le 48 ore.

Per quanto riguarda, poi, la frequenza delle visite periodiche, fermo restando il contenuto della predetta circolare n. 80, che prevede una limitazione di dette visite a non più di tre nel corso dell'anno per l'attività di revisione

presso gli istituti scolastici, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione delle SS.LL. affinché per l'espletamento degli altri incarichi presso enti o organismi diversi la frequenza delle visite sia contenuta allo stretto necessario, allo scopo di garantire, sempre, il regolare svolgimento dei servizi d'istituto.

Tutto ciò nel rispetto ovviamente, della necessità di assicurare la massima diligenza nell'espletamento della funzione di revisione, specie ove abbiano a manifestarsi situazioni che richiedano particolare attenzione, nel qual caso si prescinde dalle limitazioni di cui sopra.

Infine, per coloro che svolgono incarichi autorizzati ai sensi degli artt. 60 e 62 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, ed art. 58 del D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29, cioè con specifica richiesta e relativa autorizzazione della scrivente Amministrazione, devesi ricordare che condizione per il rilascio e il mantenimento della stessa è lo svolgimento dell'incarico "compatibilmente con le esigenze di servizio", con ciò significando che ove non venisse rispettata tale condizione l'autorizzazione potrebbe essere revocata.

Si confida nella fattiva collaborazione delle SS.LL. in ordine a quanto sopra disposto.

Il Ragioniere Generale dello Stato

